

AL DIRETTORE DELL'AREA TECNICA

SEDE

OGGETTO:

Determina a contrarre semplificata con contestuale impegno di spesa ed affidamento diretto, ai sensi degli artt. 36 c. 2 lett. a) e 31 c. 8 del D.Lgs 50/2016, dei servizi tecnici suppletivi relativi all'incarico per la progettazione, direzione lavori e coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione per l'intervento di realizzazione marciapiedi e opere complementari sulla SP11 Comune di Poggio a Caiano (via Carmignanese) I Lotto – CUP: I27H19001950003

CIG: ZB63520B26

**RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
SULL'AFFIDAMENTO DIRETTO - art. 36 c. 2 lett a) e 31 c. 8 del D.Lgs. 50/2016**

* * * * *

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

In relazione alla procedura di affidamento diretto di cui all'oggetto,

PREMESSO che:

risulta necessario provvedere all'affidamento della prestazione di servizi suppletive finalizzati all'incarico di servizi tecnici di ingegneria e architettura consistenti in progettazione, direzione lavori e coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione per l'intervento di realizzazione marciapiedi e opere complementari sulla SP11 Comune di Poggio a Caiano (via Carmignanese) I Lotto – CUP: I27H19001950003;


con determinazione n. 929 del 28/07/2020 veniva stabilito di affidare l'incarico professionale per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e direzione lavori per l'intervento di realizzazione marciapiedi ed opere complementari sulla SP11 Comune Poggio a Caiano (via Carmignanese) I LOTTO CIG: Z032D67C0B all'ing. Vincenzo Martino;

con determinazione dirigenziale n° 756 del 29/06/2020 veniva approvato il progetto esecutivo e con determinazione dirigenziale n.1008 del 07/08/2020 veniva adottata determinazione a contrarre ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 ed all'art. 32 del D.Lgs. 50/2016

con determina n.1481 dell'11/11/2020, la Provincia di Prato affidava, viste le risultanze dell'esperimento della gara d'appalto effettuata dalla SUA della Provincia di Pistoia, i lavori in oggetto alla Ditta ACQUAVIVA srl, con sede legale in Acquaviva d'Isernia (IS), come disciplinato dal contratto siglato dalle parti in data 26/11/2020 - Rep. n.70;

con determinazione dirigenziale n.638 del 03/06/2020, quale RUP dell'intervento è stato nominato, ai l'Ing. Irene Serrau dipendente del Servizio Assetto e Gestione del Territorio e sono state attribuite le funzioni di supporto all'attività del Responsabile Unico del Procedimento (Rup) per l'intera procedura al Geom. Fabrizio Pelagatti, del Servizio Assetto e Gestione del Territorio dell'Ente;

con determina dirigenziale n. 1406 del 21/10/2021 veniva approvata una perizia variante non sostanziale per esecuzione lavorazioni complementari/supplementari in corso d'opera senza incremento della spesa complessiva dell'opera;



DATO ATTO che,

in seguito alla rimodulazione del quadro economico avvenuta con determina dirigenziale n. 1481 del 11/11/2020 veniva mantenuta la somma di € **177.252,63** per eventuali modifiche del contratto durante la sua efficacia come previsto dall'art. 35.2 del CSA allegato al contratto di cui in premessa e ai sensi dell'art.106 comma 1, lett.a) e b) ed e), comma 2 e comma 7 del D. Lgs.50/2016;

in seguito alla perizia di variante in corso d'opera approvata con det. dirigenziale n. 1406 del 21/10/2021 risulta disponibile la somma di € 83.337,23 per imprevisti e somme a disposizione e arrotondamenti;

RILEVATO CHE

Nell'ambito dei lavori di cui all'oggetto, durante la fase dell'esecuzione dei lavori è stata rilevata da parte del Direttore lavori la necessità di realizzare lavorazione in aumento o in diminuzione, a seconda delle voci, dovute in parte all'adattamento delle lavorazioni allo stato dei luoghi ed alla situazione climatica, in parte a lavorazioni complementari supplementari e che riguardano principalmente:

1) Variazione della sezione delle fondazioni del muro prefabbricato: la diversa consistenza del terreno non ha permesso la realizzazione delle fondazioni del muro prefabbricato come da progetto, determinando un aumento della sezione delle fondazioni, con conseguente aumento dei ferri di armatura e delle quantità di calcestruzzo. Di conseguenza è aumentata la sezione di scavo, dovuta sia alla maggior sezione delle fondazioni, sia alle operazioni di sbancamento del terreno (gradonatura), necessarie per permettere di eseguire le operazioni in sicurezza; **2)** aumento della superficie dei marciapiedi; **3)** aumento della superficie di tappetino;

che da un punto di vista tecnico-costruttivo tali lavori supplementari rappresentano un'integrazione, così come previsto dall'art. 106 c. 1 lett. "b" e c. 7 del D.Lgs: n. 50/2016 in quanto contenuti entro il limite del 50% dell'importo contrattuale originale;


RICONOSCIUTA quindi

la necessità di predisporre apposita progettazione per gli ulteriori interventi, nonché per le attività di direzione lavori e coordinamento della sicurezza correlate, e ritenuto necessario, nel caso di specie, avvalersi della prestazione di un professionista specializzato ed esperto nella materia esterno all'Amministrazione, in quanto i tecnici in servizio presso la struttura tecnica del Servizio Assetto e Gestione del Territorio non sarebbero in grado di svolgere internamente tali attività, nel rispetto dei tempi per l'esecuzione dei lavori programmati dall'Amministrazione e senza compromettere le ordinarie funzioni di istituto allo stesso assegnate;

VALUTATA

quindi la possibilità di estendere l'incarico dell'Ing. Vincenzo Martino già affidatario dei servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per l'intervento di realizzazione marciapiedi e opere complementari sulla SP11 Comune di Poggio a Caiano (via Carmignanesse) I Lotto – CUP: I27H19001950003 di cui alla determina n. 929 del 28/07/2020, in quanto:

- l'affidamento di tali servizi ad un soggetto terzo comporterebbe un aumento di costi, in ragione del fatto che un nuovo professionista dovrebbe necessariamente approntare un progetto ex-novo con tempi di esecuzione superiori e costi suppletivi, spese che invece non si andranno a sostenere con il proseguo del contratto d'appalto in essere;
- inoltre l'espletamento di una nuova procedura di gara per l'affidamento di servizi supplementari ad un nuovo Operatore economico, causerebbe un ulteriore slittamento dei tempi di completamento dell'opera, con difficoltà per l'Amministrazione provinciale di rispettare le tempistiche della programmazione del piano delle opere annuale;



- pertanto sussiste per l'Amministrazione provinciale la convenienza di affidare allo stesso professionista aggiudicatario dell'appalto anche la progettazione dei lavori supplementari poiché l'immediata disponibilità dello stesso consentirebbe di eseguire immediatamente la progettazione mantenendo gli stessi criteri progettuali e le stesse soluzioni tecniche già utilizzate evitando poi evidenti interferenze tecniche che verrebbe a manifestarsi tra l'appalto delle opere già realizzate e quello oggetto della presente perizia, nel caso in cui questi ultimi servizi venissero affidati ad altro professionista

RITENUTO che:

l'incarico professionale che si intende affidare non rientri tra quelli oggetto dei particolari vincoli ed obblighi disposti dall'art. 3 comma 55 e seguenti della legge 244/2007 (come modificato dall'art. 46 comma 2 della legge 133/2008), non configurandosi come incarico di studio, ricerca e consulenza per il quale troverebbero applicazione i limiti imposti dall'articolo 1, comma 42 della legge 311/2004;

ai fini della disciplina dettata dal nuovo Codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 50/2016, l'affidamento di tale incarico debba essere ricondotto alla categoria degli appalti di servizi ed essere sottoposto, pertanto, alle sole norme del Codice medesimo;

in particolare, considerata la tipologia di incarico, lo stesso debba essere inquadrato tra i "Servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici", comprendente, secondo la definizione contenuta all'art.3 lett. vvvv) del Codice, "i servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2005/36/CE".


CONSIDERATO

che l'importo della prestazione può essere stimato in via preventiva, al netto di IVA ed oneri previdenziali, se dovuti, in **€ 4.950,00#** desumendo tale importo dalla stima dell'onorario professionale calcolato ai sensi dell'art. 6 del regolamento recante le modalità per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016), come da prospetto riportato di seguito:

PRESTAZIONE		ore	costo orario	totale
A	predisposizione degli elaborati progettuali consistenti la perizia di variante suppletiva	40	€ 50,00	€ 2.000,00
B	direzione dei lavori e contabilità	25	€ 50,00	€ 1.250,00
C	coordinamento della sicurezza	25	€ 50,00	€ 1.250,00
D	spese e oneri accessori (10% A+B+C)	-	-	€ 450,00
				€ 4.950,00

RICHIAMATI i seguenti articoli del nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016,

- l'art. 36 comma 2 lett. a) e le Linee Guida ANAC n. 4 (approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097/2016 e aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera n. 206/2018) che danno facoltà alle amministrazioni aggiudicatrici di affidare servizi di importo inferiore a 40.000€ tramite procedura di affidamento diretto, da espletare anche senza consultazione di due o più operatori economici e facendo ricorso a modalità semplificate;
- l'art. 37, comma 1, il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in ma-



teria di contenimento della spesa, possano procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di servizi di importo inferiore a 40.000€;

- l'art. 31 comma 8 il quale stabilisce che gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al D.Lgs 50/2016 e, in caso di importo pari o inferiore alla soglia di 40.000€, possono essere affidati in via diretta.

DATO ATTO INOLTRE CHE


- Sulla GU n° 178 del 16/07/2020 veniva pubblicato il DL n°76 del 16/07/2020 “*Misure Urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*”, così come modificato dall'art. 51 del D.L. 31 maggio 2021 n. 77 “*Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*” il quale:
- all'art 1 c 1 specifica che “*Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023*”
- all'art 1 comma 2 lett a) specifica che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:
 - a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

STABILITO,

per quanto sopra esposto ed in considerazione del valore contenuto del contratto e della tipologia di affidamento, di procedere all'affidamento del servizio di cui trattasi, appunto, mediante affidamento diretto semplificato e non attraverso le procedure ordinarie delle quali, comunque, ai sensi del citato articolo 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 è possibile avvalersi, fornendo al riguardo le seguenti motivazioni:

- per parte di motivazione in diritto: il valore del contratto è inferiore a 40.000€ e di conseguenza l'affidamento diretto del servizio è ammesso ex legge, ai sensi del combinato disposto degli articoli 36, comma 2 lett. a) e 31, comma 8 del Codice dei contratti;
- per parte di motivazione in fatto: la procedura mediante affidamento diretto che si attiva col presente provvedimento risulta più snella rispetto a quelle ordinarie e, per i casi di acquisizione di servizi di importi non elevati, come quello in oggetto, consente di ottenere vantaggi e risparmi per l'amministrazione in termini di tempi e di risorse impiegate, nel rispetto dei principi di proporzionalità, di economicità e di celerità del procedimento.

VISTO l'art. 46 del D.Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che sono ammessi alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, tra gli altri, i professionisti singoli o associati, le società di professionisti, le società di ingegneria.



CONSIDERATO

che, nel caso in oggetto è possibile sempre (ai sensi dell'articolo 95, commi 3 e 4 del Codice medesimo) utilizzare il criterio del minor prezzo e non quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa e ritenuto, nel caso di specie, appunto di avvalersi del criterio del minor prezzo.

ATTESTATO che la prestazione di servizi che si intende acquisire:

- non è divisibile in lotti funzionali;
- non è un artificioso frazionamento di una più ampia prestazione contrattuale, né il frazionamento di una medesima prestazione tra più unità operative dell'ente, la cui sommatoria farebbe superare il limite dei 40.000€.

DATO ATTO

che per le motivazioni di cui sopra, quale operatore economico con cui avviare la negoziazione per l'affidamento diretto della commessa in questione, il sottoscritto RUP ha individuato il professionista, esperto di provata competenza nello specifico settore ed in possesso dei requisiti e delle capacità professionali e specialistiche idonee allo svolgimento della prestazione che si intende affidare e già affidatario di contratto per prestazioni afferenti all'intervento principale,

Ing. Vincenzo Martino, con studio in Lamporecchio (PT);

- a seguito di scambio epistolare tramite posta elettronica certificata, il sottoscritto RUP ha consultato il suddetto Professionista in ordine al proprio interesse ad accettare l'incarico e con richiesta di proposta di ribasso rispetto al corrispettivo massimo del servizio posto a base della negoziazione (PEC n. prot. 1470 del 09/02/2022);
- con nota di risposta acquisita al protocollo dell'Ente con il n. 1599 in data 11/02/2022, il citato Professionista ha espresso la propria disponibilità a svolgere la prestazione richiesta a fronte di un corrispettivo di € **4.900,00#, al netto di IVA e Cassa previdenziale;**

PRENDERE ATTO

che nei riguardi della garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Dlgs 50/2016 vale quanto già presentato dallo stesso professionista in occasione della stipula del contratto di cui alla determina n. 929 del 28/07/2020 e pertanto di esonerare il predetto aggiudicatario dalla prestazione di una nuova della garanzia definitiva;


ATTESTATO

che il compenso stabilito nella notula presentata dal Professionista risulta congruo e conveniente per l'Amministrazione in quanto inferiore al corrispettivo posto a base della procedura di affidamento del presente incarico.

CONSTATATO che il suddetto Professionista:

- ha dichiarato il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 resa attraverso il modello DGUE allo scopo predisposto dall'Amministrazione e conservato agli atti d'ufficio;
- ha dimostrato il possesso dei requisiti di idoneità professionale e delle capacità tecniche e professionali, giusta curriculum depositato agli atti d'ufficio, attinenti e proporzionali all'oggetto del contratto.

DATO ATTO che in ottemperanza alle disposizioni sopra citate, il Servizio Assetto e Gestione del Territorio ha completato con esito positivo le verifiche d'ufficio, depositate in atti, in merito al possesso in capo al professionista individuato dei requisiti generali dallo stesso autodichiarati;



PROVINCIA DI PRATO

Area Tecnica

Servizio Assetto e Gestione del Territorio

Via Ricasoli, 25 - 59100 Prato

Tel. 0574 5341 Fax 0574 534281

PEC: provinciadiprato@postacert.toscana.it

RITENUTO pertanto che sussistano i presupposti per procedere in accordo con l'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016.

PROPONE

al Dirigente del Servizio Assetto e Gestione del territorio, competente ad assumere il relativo provvedimento, di affidare i servizi tecnici suppletivi relativi all'incarico per la progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per l'intervento di realizzazione marciapiedi e opere complementari sulla SP11 Comune di Poggio a Caiano (via Carmignanese) I Lotto – CUP: I27H19001950003 per un importo netto pari a € **4.900,00#** a favore del Professionista: **Ing. Vincenzo Martino con studio in Lamporecchio (PT)**

DICHIARA

al riguardo, di non trovarsi, in relazione al presente provvedimento, in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.6 bis della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013.

Prato, 14/02/2022

Il RUP

Ing. Irene Serrau

*Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate*

Firmato da:

SERRAU IRENE

codice fiscale SRRRN182R49E441X

num.serie: 56637492147061556712705537447758409788

emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

valido dal 16/09/2019 al 16/09/2022